REGOLAMENTO (CEE) N. 1650/72 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 1972

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per determinati prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che per i prodotti di cui al presente regolamento la produzione nella Comunità è attualmente insufficiente o inesistente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi solo parzialmente in certi casi, a causa, in particolare, dell'esistenza di una produzione comunitaria, e totalmente in altri casi ;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo, adottandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nelle tabelle allegate al presente regolamento sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Dette sospensioni sono valide :

— dal 1° luglio al 31 dicembre 1972 per il prodotto di cui alla tabella I,

— dal 1° luglio 1972 al 30 giugno 1973 per i prodotti di cui alla tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

ALLEGATO

Tabella I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 38.19	Sospensione acquosa di microcapsule contenenti un colorante nella sua forma di leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta per duplicatori	sospensione totale

Tabella II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 03.01 A I b)	Salmoni, freschi refrigerati o congelati	sospensione totale
ex 03.01 B I q)	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria di trasformazione (a)	8 %
03.02 A I e)	Salmoni salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	sospensione totale
ex 03.03 B I b)	Ostriche pesanti, per pezzo, non più di 12 g	sospensione totale
ex 03.03 B I b)	Ostriche della varietà « crassostrea gigas » pesanti, per pezzo, più di 100 g	sospensione totale
ex 08.01 A	Datteri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg e destinati, sotto controllo doganale o amministrativo equivalente, ad essere condizionati per la vendita al minuto	sospensione totale
23.07 A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	2 %
28.51 A	Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1:5 000 (Euratom)	sospensione totale
ex 29.15 C III	Estere benzilico dell'acido fenilmalonico	sospensione totale
ex 29.44 C	Tilosina base e suoi sali	sospensione totale
ex 39.05 B	Fogli di gomma cloridrata, di spessore uguale o inferiore a 0,02 mm	sospensione totale
ex 49.11 B	Microriproduzioni su supporto opaco	sospensione totale
ex 51.04 A	Tessuto di fibra alcoolpolivinilica per ricamo a macchina	sospensione totale
ex 56.01 A	Fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenute per policondensazione di metafenilenediammina e di acido isoftalico	sospensione totale
ex 59.03	« Stoffe non tessute » di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilenediammina e di acido isoftalico	sospensione totale

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.